

Note generali sulla presentazione della documentazione

Gli obblighi informativi dell'area appalti riguardano principalmente la presentazione della documentazione richiesta dalla normativa e dai singoli bandi redatti dagli enti aggiudicatori. Tale documentazione deve essere allegata in sede di **presentazione dell'offerta** (nel caso di procedure aperte, oppure offerte indicative nel caso di sistemi dinamici di acquisizione) o di **presentazione delle domande di partecipazione** (nel caso di procedure ristrette, negoziate, dialogo competitivo). Vengono di seguito riportate alcune informazioni generali sulle modalità di presentazione di offerte e domande di partecipazione.

Occorrerà approfondire con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti se la presentazione di domande e offerte sia o meno un obbligo informativo. Si può ipotizzare che la presentazione sia un obbligo a cui le imprese adempirebbero comunque, a prescindere dalle norme, mentre le attestazioni ed essa collegata sono sicuramente obblighi informativi.

Presentazione delle offerte (d.lgs. 163/2006 - art. 74). Le offerte possono assumere forma cartacea o elettronica, recanti firma manuale o digitale, e devono contenere gli elementi prescritti nel bando o dall'invito a partecipare o nel capitolato d'oneri e gli elementi necessari per identificare l'offerente, l'indirizzo dell'offerente, la procedura a cui fanno riferimento, le caratteristiche ed il prezzo della prestazione offerta e le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione. Il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalle stazioni appaltanti, a meno che l'offerta del prezzo non sia determinata mediante prezzi unitari, non costituisce causa di esclusione. A corredo delle stesse devono essere posti i documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato d'oneri.

Presentazione delle domande di partecipazione (d.lgs. 163/2006 - art. 75). Le domande di partecipazione che non siano presentate telefonicamente, possono assumere forma cartacea o elettronica, recanti firma manuale o digitale, e devono contenere gli elementi prescritti nel bando e gli elementi necessari per identificare l'offerente, l'indirizzo dell'offerente e la procedura a cui fanno riferimento. Il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalle stazioni appaltanti non costituisce causa di esclusione. A corredo delle stesse devono essere posti i documenti prescritti dal bando.

Obblighi per le stazioni appaltanti (d.lgs. 163/2006 - art. 74, 75). Le stazioni appaltanti, nel richiedere gli elementi essenziali da inserire nell'offerta o nella domanda di partecipazione, devono rispettare il principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta. Non possono richiedere documenti o certificati per cui le norme consentano il ricorso all'autocertificazione, salvi i controlli successivi (per sorteggio o in caso di aggiudicazione). E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di richiedere documenti già in loro possesso.

Mappatura degli obblighi informativi nell'area appalti

O.I. 1: Attestazione dei requisiti di ordine generale

➤ **Sintesi dell'obbligo:** presentazione di una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti ai soggetti che intendono partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

➤ **Fonte:** D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 34, 38, 77; direttiva 2004/18, artt. 4, 5, 45; direttiva 2004/17, artt. 11, 12; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 43, 46, 47.

➤ **Autorità competente:** l'amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la selezione.

➤ **Soggetti obbligati:** gli operatori economici, quali imprenditori, fornitori, prestatori di servizi, raggruppamenti o consorzi tra tali soggetti, che intendono partecipare ad una procedura di affidamento².

➤ **Attività amministrative correlate:**

- *Compilare* una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico sulla documentazione amministrativa, in cui l'operatore economico attesti il possesso dei requisiti di ordine generale.
- *Presentare*, in sede di offerta o di domanda di partecipazione alla gara, mediante i mezzi di comunicazione indicati nel bando, la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di ordine generale.

Contenuto informativo dell'obbligo: tramite dichiarazione sostitutiva, gli operatori economici attestano:

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, e di non avere alcun procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) di non avere alcun procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dalla legge sulla prevenzione nei confronti

² Per operatori economici il codice si riferisce in particolare a:

- a) imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
- c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE);
- f-bis) operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, nonché di una delle cause ostative previste dalla normativa antimafia;

- c) di non aver ricevuto alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure **sentenza** di applicazione della pena, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero, **con sentenza passata in giudicato**, per reati quali partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio;
- d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto dalla legge sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio sui **contratti** pubblici;
- f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
- g) di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- h) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- i) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- j) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

l) di non aver ricevuto alcuna sanzione interdittiva prevista dalla legge sulla responsabilità amministrativa o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la PA;

m) di non aver perso, per decadenza o sospensione, l'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

➤ **Frequenza e tempi:** una volta, in occasione della partecipazione ad una procedura di affidamento di contratto pubblico di lavori, forniture e servizi.

O.I. 2: Attestazione SOA (da completare con disposizioni regolamentari)

➤ **Sintesi dell'obbligo:** presentazione di un'attestazione che dimostri il possesso del certificato di sistema di qualità UNI EN ISO 9000 nonché dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari necessari per l'affidamento e l'esecuzione di lavori pubblici con valore superiore a 150.000 euro.

➤ **Fonte:** D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 40, 77; direttiva 2004/18, art. 52.

➤ **Autorità competente:** l'amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la selezione concernente lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

➤ **Soggetti obbligati:** gli operatori economici ³ che intendono partecipare alle selezioni concernenti lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

➤ **Attività amministrative correlate:**

- *Ottenere* la certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 da organismi privati di certificazione autorizzati dal *Sincert*.
- *Raccogliere* la documentazione necessaria per la valutazione da parte di una Società Organismo di Attestazione (SOA); la documentazione prova il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari.
- *Ottenere*, nel caso in cui si voglia conseguire un'attestazione SOA avvalendosi dei requisiti di un'impresa ausiliaria, una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui questa assume l'obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità dell'attestazione SOA
- *Presentare* alla SOA la documentazione raccolta, per ottenere la qualificazione ad eseguire appalti per categorie di opere e classifiche di importi.

³ Vedi nota 1.

- *Presentare*, in sede di offerta o di domanda di partecipazione ad una gara per l'affidamento dei contratti pubblici aventi oggetto lavori di importo superiore a 150.000 euro, mediante i mezzi di comunicazione indicati nel bando, l'attestazione SOA all'ente aggiudicatore.

Nota. Le prime **quattro** attività ricorrono solo quando è necessario ottenere o rinnovare l'attestazione SOA (probabilmente il certificato ISO non è soggetto a rinnovo, quindi la prima attività ricorrerebbe ancora meno frequentemente).

➤ **Contenuto informativo dell'obbligo:** la documentazione richiesta per ottenere l'attestazione SOA è disciplinata dal regolamento di qualificazione (**D.P.R. 34/2000**), che dovrebbe essere sostituito dal nuovo regolamento adottato ai sensi dell'art. 5 del Codice.

➤ **Frequenza e tempi:** l'attestazione SOA, valida per cinque anni (**soggetta a verifica triennale ex art. 15-bis D.P.R. n. 34/00**), deve essere presentata ogni qualvolta l'operatore economico intenda partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi oggetto lavori di importo superiore a 150.000 euro.

O.I. 3: Attestazione dei requisiti economico-finanziari di fornitori e prestatori di servizi

➤ **Sintesi dell'obbligo:** presentazione di una dichiarazione sostitutiva, o di un documento, che attesti il possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti ai soggetti che intendono partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di forniture o di servizi.

➤ **Fonte:** D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 41, 77; direttiva 2004/18, art. 47.

➤ **Autorità competente:** l'amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la selezione concernente forniture o prestazioni di servizi.

➤ **Soggetti obbligati:** gli operatori economici ⁴ che intendono partecipare alle selezioni concernenti forniture o prestazioni di servizi.

➤ **Attività amministrative correlate:**

- *Compilare* una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico sulla documentazione amministrativa, in cui l'operatore economico attesti il possesso dei requisiti economico-finanziari con l'indicazione dei dati di bilancio o di fatturato dell'impresa.

oppure, in alternativa, ovvero in aggiunta

- *Ottenere* la dichiarazione, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, che attesti il possesso dei requisiti economico-finanziari.

quindi

⁴ Vedi nota 1.

- *Presentare*, in sede di offerta o di domanda di partecipazione alla gara, mediante i mezzi di comunicazione indicati nel bando, la dichiarazione **e/o** il documento che attesta il possesso dei requisiti economico-finanziari.

➤ **Contenuto informativo dell'obbligo:** le imprese concorrenti devono dimostrare la loro capacità finanziaria ed economica presentando uno o più dei seguenti documenti:

- a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi;
- d) se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

➤ **Frequenza e tempi:** una volta, in occasione della partecipazione ad una procedura di affidamento di contratto pubblico di forniture o di servizi.

O.I. 4: Attestazione dei requisiti tecnico-professionali di fornitori e prestatori di servizi

➤ **Sintesi dell'obbligo:** presentazione di una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti ai soggetti che intendono partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di forniture o di servizi.

➤ **Fonte:** D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 42, 77; direttiva 2004/18, art. 48.

➤ **Autorità competente:** l'amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la selezione concernente forniture o prestazioni di servizi.

➤ **Soggetti obbligati:** gli operatori economici ⁵ che intendono partecipare alle selezioni concernenti forniture o prestazioni di servizi.

⁵ Vedi nota 1.

➤ **Attività amministrative correlate:**

- *Compilare* una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico sulla documentazione amministrativa, in cui l'operatore economico attesti il possesso dei requisiti tecnico-professionali.
- *Presentare*, in sede di offerta o di domanda di partecipazione alla gara, mediante i mezzi di comunicazione indicati nel bando, la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti tecnico-professionali.

➤ **Contenuto informativo dell'obbligo:** le imprese concorrenti devono dimostrare la loro capacità tecnico-professionali presentando una dichiarazione sostitutiva di uno o più dei seguenti documenti, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

- a) elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
- b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici incaricati dei controlli di qualità ;
- c) descrizione delle attrezzature tecniche;
- d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante, sulla propria capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca e delle misure utilizzate per il controllo della qualità;
- e) titoli di studio e professionali dei responsabili della prestazione di servizi;
- f) quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;

*per i soli appalti di **servizi***

- g) indicazione, unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

- h) numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
- i) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

*per i soli appalti di **forniture***

- j) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
- k) certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

➤ **Frequenza e tempi:** una volta, in occasione della partecipazione ad una procedura di affidamento di contratto pubblico di forniture o di servizi.

O.I. 5: Dichiarazione di avalimento

➤ **Sintesi dell'obbligo:** presentazione della documentazione necessaria per attestare le condizioni con cui si realizza l'avvalimento dei requisiti, prescritti dal bando, presso l'impresa ausiliaria.

➤ **Fonte:** D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 49, 77; direttiva 2004/18, artt. 47, 48; direttiva 2004/17, artt. 54.

➤ **Autorità competente:** l'amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la selezione.

➤ **Soggetti obbligati:** gli operatori economici ⁶, singoli o consorziati o raggruppati, che intendono partecipare alle selezioni avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

➤ **Attività amministrative correlate:**

- *Ottenere*, nel caso di appalti di lavori pubblici, copia dell'attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria.
- *Compilare* due dichiarazioni che attestino rispettivamente l'avvalimento dei requisiti necessari presso un'altra impresa e il possesso dei requisiti di ordine generale.

⁶ Vedi nota 1.

- *Ottenere*, dall'impresa ausiliaria, tre dichiarazioni che attestino rispettivamente il possesso dei requisiti di ordine generale, l'impegno per la messa a disposizione di mezzi e risorse per l'esecuzione del contratto, la non partecipazione alla gara.
- *Ottenere* la copia del contratto di collaborazione stipulato tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata o, nel caso di avvalimento infragruppo, *compilare* una dichiarazione sostitutiva attestante il legame economico-giuridico esistente.
- *Presentare*, in sede di offerta o di domanda di partecipazione alla gara, mediante i mezzi di comunicazione indicati nel bando, la documentazione che attesti le condizioni con cui si realizza l'avvalimento.

➤ **Contenuto informativo dell'obbligo:** il concorrente ausiliato, che intende avvalersi dei requisiti di un altro soggetto in relazione ad una specifica gara, deve presentare i seguenti documenti:

- a) eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- c) dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali prescritti dall'art. 38;
- d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali prescritti dall'art. 38;
- e) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- f) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 né si trova in situazione di controllo di cui al medesimo articolo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- g) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- h) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del

- **Indicazione dei requisiti per i singoli consorziati.** I singoli consorziati devono *comprovare in proprio* il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
(d.lgs. 163/2006 - art. 35)

- **Indicazione dei consorziati per cui il consorzio concorre.** I consorzi stabili sono tenuti ad *indicare*, in sede di offerta o domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre, essendo solamente a questi ultimi vietata la partecipazione, **ferma restando la deroga prevista nell'articolo 36, comma 5 che si applica qualora le stazioni appaltanti si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 122, comma 9, e all'articolo 124, comma 8, (esclusione automatica delle offerte anomale): solo in questo caso è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati.**
(d.lgs. 163/2006 - art. 36)

- **Indicazione dei requisiti minimi della mandataria.** In sede di offerta o domanda di partecipazione da parte di un consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo, *dovrebbero essere anche attestati* i requisiti minimi **(da definirsi nel regolamento attuativo del codice –ora vige l'art. 95 del D.P.R. n. 554/99)** che devono essere detenuti dalla mandataria del raggruppamento, in rapporto con quelli richiesti all'intero gruppo.
(d.lgs. 163/2006 - art. 37)

- **Requisiti di idoneità professionale.** La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere ai concorrenti di *provare* la propria iscrizione nel registro delle imprese o il possesso di determinate autorizzazioni amministrative o ancora l'appartenenza a determinate associazioni professionali qualora l'appalto abbia ad oggetto prestazioni per la cui esecuzione la legge impone siffatti adempimenti.
(d.lgs. 163/2006 - art. 39)

- **Certificati di qualità.** L'amministrazione ha la facoltà di chiedere la *presentazione* di tali certificati, con riferimento a sistemi di assicurazione della qualità fondati su norme europee rilasciati da organismi conformi alle medesime norme.
(d.lgs. 163/2006 - art. 43)

- **Misure di gestione ambientale.** L'amministrazione ha la facoltà di chiedere, per i soli appalti di lavori e servizi, la *presentazione* di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale (con riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit, EMAS, o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali).
(d.lgs. 163/2006 - art. 44)

- **Iscrizioni in elenchi ufficiali.** Le imprese concorrenti possono *avvalersi* dell'iscrizione, certificata dall'Autorità, negli elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, al fine di attestare il possesso dei vari requisiti previsti dagli artt. 38, 39, 41, 42.
(d.lgs. 163/2006 - art. 45)

contratto sopra menzionato, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

➤ **Frequenza e tempi:** una volta, in occasione della partecipazione, con avvalimento, ad una procedura di affidamento di contratto pubblico di lavori, forniture e servizi.

O.I. 6: Attestazione della garanzia

➤ **Sintesi dell'obbligo:** corredo dell'offerta di gara con l'attestazione della garanzia prestata per l'esecuzione del contratto.

➤ **Fonte:** D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 75, 77.

➤ **Autorità competente:** l'amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la selezione.

➤ **Soggetti obbligati:** gli operatori economici ⁷ che intendono partecipare ad una procedura di selezione per l'affidamento di contratti pubblici.

➤ **Attività amministrative correlate:**

- *Ottenere* l'attestazione di versamento della cauzione o, in alternativa, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa).
- *Presentazione*, in sede di offerta, mediante i mezzi di comunicazione indicati nel bando, dell'attestazione della garanzia prestata.

➤ **Contenuto informativo dell'obbligo:** il concorrente correda l'offerta con l'attestazione del versamento della cauzione o, in alternativa, con l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) per l'esecuzione del contratto.

➤ **Frequenza e tempi:** una volta, in occasione della partecipazione ad una procedura di affidamento di contratto pubblico di lavori, forniture e servizi.

O.I. aggiuntivi

Alcune prescrizioni normative del codice non originano OI a sé stanti, tuttavia prevedono la trasmissione, alla stazione appaltante, di informazioni aggiuntive che possono essere richieste, tramite bando, assieme alla documentazione relativa all'attestazione dei requisiti generali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi (da verificare se è ammessa l'autocertificazione).

⁷ Vedi nota 1.